



REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Disposizioni generali (DG)

Valido dal 1° gennaio 2014

Tutte le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento sono applicabili a entrambi i sessi.

Indice

Capitolo 1	Titolare e scopo della previdenza.....	4
Art. 1	Titolare	4
Art. 2	Scopo	4
Capitolo 2	Persone assicurate.....	4
Art. 3	Cerchia delle persone assicurate.....	4
Art. 4	Mantenimento della previdenza al livello del precedente salario assicurato	5
Art. 5	Prestazioni di libero passaggio apportate	5
Art. 6	Inizio della previdenza.....	5
Art. 7	Copertura previdenziale	5
Art. 8	Reticenza	6
Capitolo 3	Basi di calcolo	6
Art. 9	Età determinante ed età di pensionamento ordinaria	6
Art. 10	Salario annuo.....	6
Art. 11	Salario assicurato	6
Art. 12	Avere di risparmio	7
Art. 13	Aliquote di conversione	7
Capitolo 4	Prestazioni di previdenza	7
Sezione 1	In caso di vecchiaia	7
Art. 14	Rendita di vecchiaia.....	7
Art. 15	Rendita per figli di pensionati	8
Art. 16	Capitale di vecchiaia	8
Sezione 2	In caso di decesso	8
Art. 17	Presupposti.....	8
Art. 18	Rendita per coniugi	9
Art. 19	Rendita per partner	9
Art. 20	Rendita per orfani	10
Art. 21	Capitale di decesso.....	10
Sezione 3	In caso d'invalidità	11
Art. 22	Presupposti.....	11
Art. 23	Rendita d'invalidità.....	11
Art. 24	Rendita per figli di invalidi.....	11
Art. 25	Esonero dal pagamento dei contributi.....	12
Sezione 4	Disposizioni comuni.....	12
Art. 26	Coordinamento	12
Art. 27	Obbligo di anticipare le prestazioni.....	13
Art. 28	Surrogazione	13
Art. 29	Cessione di crediti	13
Art. 30	Adeguamento all'evoluzione dei prezzi	13
Art. 31	Unione domestica registrata	13
Sezione 5	Versamento	14
Art. 32	Tipo di versamento.....	14
Art. 33	Giustificazione del diritto	14
Art. 34	Interesse di mora	15
Art. 35	Diritti che non possono essere costituiti in pegno né ceduti.....	15

Capitolo 5	Finanziamento	15
Sezione 1	Contributi.....	15
Art. 36	Obbligo di contribuzione.....	15
Art. 37	Contributo di risparmio.....	15
Art. 38	Contributo di rischio.....	15
Art. 39	Quota per le spese amministrative	16
Sezione 2	Prestazione di libero passaggio apportata	16
Art. 40	Utilizzo della prestazione di libero passaggio apportata	16
Art. 41	Ammontare delle prestazioni regolamentari complete.....	16
Art. 42	Riscatto delle prestazioni regolamentari complete	16
Art. 43	Prestazioni di libero passaggio apportate in seguito a divorzio.....	17
Capitolo 6	Libero passaggio	17
Art. 44	Diritto a una prestazione di libero passaggio.....	17
Art. 45	Copertura suppletiva.....	17
Art. 46	Ammontare della prestazione di libero passaggio.....	17
Art. 47	Esigibilità della prestazione di libero passaggio	17
Art. 48	Utilizzo della prestazione di libero passaggio	17
Art. 49	Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.....	18
Art. 50	Trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio	18
Capitolo 7	Promozione della proprietà d'abitazioni	19
Art. 51	Prelievo anticipato e costituzione in pegno	19
Art. 52	Spese legate alla promozione della proprietà d'abitazioni	19
Capitolo 8	Obbligo d'informare della Fondazione	19
Art. 53	Certificato personale	19
Art. 54	Obblighi d'informare	19
Capitolo 9	Disposizioni finali.....	19
Art. 55	Misure in caso di copertura insufficiente.....	19
Art. 56	Luogo di adempimento	20
Art. 57	Foro competente.....	20
Art. 58	Modifica del regolamento.....	20
Art. 59	Testo determinante.....	21
Art. 60	Entrata in vigore	21

Capitolo 1 Titolare e scopo della previdenza

Art. 1 Titolare

Titolare	¹ Titolare giuridico della previdenza professionale descritta nel presente regolamento è la "Fondazione svizzera dei partner sociali per l'istituto collettore" ai sensi dell'articolo 60 LPP (Fondazione istituto collettore LPP – qui di seguito denominata "Fondazione").
Sede e sorveglianza	² La Fondazione, con sede a Zurigo, è sottoposta alla sorveglianza della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.

Art. 2 Scopo

Scopo	¹ Questa previdenza si prefigge di tutelare le persone assicurate e i loro superstiti dalle conseguenze economiche della perdita di guadagno al raggiungimento dell'età di pensionamento, in caso di decesso o d'invalidità.
Regolamento e piano di previdenza	² Le presenti disposizioni generali costituiscono, unitamente al rispettivo piano di previdenza, il regolamento che illustra la previdenza professionale in caso di vecchiaia, decesso e invalidità e che stabilisce i diritti e gli obblighi della Fondazione, dei datori di lavoro affiliati e delle persone assicurate o dei loro superstiti.
Garanzia delle prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP	³ La Fondazione garantisce in ogni caso le prestazioni obbligatorie previste dalla Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Capitolo 2 Persone assicurate

Art. 3 Cerchia delle persone assicurate

Cerchia	¹ La cerchia delle persone assicurate è illustrata nel piano di previdenza.
Persone non ammesse	² Non vengono ammesse alla previdenza obbligatoria le persone: a. che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età; b. che hanno già raggiunto l'età di pensionamento ordinaria; c. il cui salario annuo non supera il salario minimo conformemente all'art. 7 LPP; d. il cui contratto di lavoro è stato stipulato per al massimo tre mesi. Resta riservato il capoverso 3; e. che esercitano un'attività accessoria e che sono già obbligatoriamente assicurate per l'attività lucrativa principale; f. che ai sensi dell'AI sono invalide almeno al 70%; g. che non esercitano un'attività lucrativa duratura o presumibilmente duratura in Svizzera e hanno una copertura sufficiente all'estero, a condizione che richiedano di essere esonerate dall'affiliazione alla Fondazione. Restano riservate le disposizioni degli accordi tra la Svizzera e l'UE e i suoi Stati membri nonché l'AELS.

Persone assunte
per un periodo
limitato

- ³ Le persone assunte o impiegate per un periodo limitato sottostanno all'assicurazione obbligatoria, se:
- a. il rapporto di lavoro è prolungato, senza interruzione, oltre i tre mesi. In questo caso la persona è assicurata dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;
 - b. sono stati a più riprese assunte dallo stesso datore di lavoro, o impiegate dalla stessa impresa che presta il personale, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi. In questo caso la persona è assicurata dall'inizio del quarto mese di lavoro. Se prima dell'inizio del rapporto di lavoro è stato tuttavia convenuto che la persona è assunta o impiegata per una durata complessiva superiore a tre mesi, l'assoggettamento comincia contemporaneamente al rapporto di lavoro.

Art. 4 Mantenimento della previdenza al livello del precedente salario assicurato

Se il piano di previdenza lo prevede, la persona assicurata, che ha compiuto i 58 anni il cui salario diminuisce di al massimo la metà, può mantenere la previdenza al livello del precedente salario assicurato al massimo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

Art. 5 Prestazioni di libero passaggio apportate

Obbligo di appor-
tare le prestazioni
di libero passaggio

¹ La persona assicurata è tenuta ad apportare alla Fondazione le prestazioni di libero passaggio derivanti da precedenti istituti di previdenza o di libero passaggio.

Utilizzo

² Le prestazioni di libero passaggio apportate vengono utilizzate per aumentare l'avere di risparmio.

Art. 6 Inizio della previdenza

L'inizio della previdenza è disciplinata nel piano di previdenza.

Art. 7 Copertura previdenziale

Esame dello stato
di salute

¹ Dopo l'inizio della previdenza le persone soggette ad ammissione devono fornire una dichiarazione sul loro stato di salute tramite un modulo messo a disposizione dalla Fondazione. Fino all'inoltro di questa dichiarazione sullo stato di salute, la copertura previdenziale corrisponde alle prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP. La Fondazione può presentare questa dichiarazione al proprio medico di fiducia per la perizia o, in base alle informazioni della dichiarazione, ordinare una visita medica a spese della Fondazione. La copertura previdenziale per prestazioni che superano quelle previste dalla LPP è definitiva, non appena la Fondazione conferma per iscritto l'ammissione senza riserve.

Riserva

² A seguito dei risultati dell'esame sullo stato di salute, la Fondazione può formulare una riserva per motivi di salute per le prestazioni di rischio che tuttavia può durare al massimo cinque anni. Se durante questo periodo di riserva si verifica un caso di prestazione la cui causa è soggetta a riserva, le prestazioni di rischio a carico della Fondazione vengono ridotte vita natural durante al livello delle prestazioni obbligatorie

ai sensi della LPP. Viene inoltre versata la parte della prestazione di entrata apportata che eccede il valore attuale di queste prestazioni di rischio.

Riserva per lavoratori indipendenti

³ In caso di lavoratori indipendenti è possibile formulare anche per le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP una riserva per motivi di salute di al massimo tre anni per i rischi decesso e invalidità. Questa riserva non è consentita, se entro un anno il lavoratore indipendente si assicura a titolo facoltativo dopo essere stato assicurato obbligatoriamente per almeno sei mesi.

Art. 8 Reticenza

Se all'entrata nella Fondazione la persona assicurata non ha risposto in modo veritiero alle domande sullo stato di salute formulate per iscritto, entro tre mesi dopo aver preso conoscenza della reticenza la Fondazione può rifiutare di erogare le prestazioni complessive a lavoratori indipendenti nonché di corrispondere le prestazioni che superano quelle previste dalla LPP alle altre persone assicurate. Viene richiesto il rimborso delle prestazioni già fornite.

Capitolo 3 Basi di calcolo

Art. 9 Età determinante ed età di pensionamento ordinaria

Età determinante ¹ L'età determinante per la previdenza corrisponde alla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita.

Età di pensionamento ordinaria ² L'età di pensionamento ordinaria corrisponde all'età di pensionamento ordinaria AVS.

Art. 10 Salario annuo

Salario AVS ¹ Il salario annuo determinante per la previdenza corrisponde al salario AVS che la persona assicurata percepisce in caso di impiego annuo al medesimo tasso di occupazione.

Obbligo di comunicazione del datore di lavoro ² Il salario annuo viene notificato alla Fondazione sempre al 1° gennaio o all'inizio della previdenza. In mancanza di questa notifica, l'ultimo salario AVS noto è considerato salario annuo determinante.

Art. 11 Salario assicurato

Salario assicurato ¹ Il salario assicurato è definito nel piano di previdenza.

Salario assicurato in casi particolari ² Se il salario annuo diminuisce temporaneamente a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o motivi affini, il salario assicurato precedente resta valido finché sussisterebbe l'obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario conformemente all'articolo 324 del Codice delle obbligazioni o finché durerebbe un congedo di maternità ai sensi dell'articolo 329f del Codice delle obbligazioni. Durante questo periodo occorre versare interamente i contributi. La persona assicurata può tuttavia chiedere la riduzione del salario assicurato. In questo caso l'obbligo di contribuzione concerne soltanto questo salario assicurato ridotto.

Art. 12 Avere di risparmio

- Avere di risparmio ¹ L' avere di risparmio è composto come segue:
- dall' avere disponibile sul conto di vecchiaia;
 - dall' avere disponibile sul conto supplementare.
- Avere disponibile sul conto di vecchiaia ² L' avere disponibile sul conto di vecchiaia è composto come segue:
- dalle prestazioni di libero passaggio apportate;
 - dai contributi di risparmio individuali;
 - dai riscatti;
 - da eventuali prestazioni di libero passaggio apportate in seguito a divorzio;
 - da eventuali rimborsi di un prelievo anticipato;
 - da eventuali versamenti;
 - dagli interessi calcolati su questi contributi secondo le disposizioni del Consiglio federale per la LPP. Resta riservata una riduzione della remunerazione, decisa dal Consiglio di fondazione, in caso di copertura insufficiente.
- Avere disponibile sul conto supplementare ³ Tutti i riscatti o i versamenti che superano l' ammontare massimo possibile dell' avere disponibile sul conto di vecchiaia al momento dell' entrata vengono accreditati sul conto supplementare.

Art. 13 Aliquote di conversione

- Ammontare ¹ Le aliquote di conversione vengono definite nel piano di previdenza.
- Adeguamento ² Esse vengono stabilite dal Consiglio di fondazione e possono essere verificate e adeguate alle nuove circostanze in qualsiasi momento. Ogni modifica viene comunicata prima dell' entrata in vigore.

Capitolo 4 Prestazioni di previdenza

Sezione 1 In caso di vecchiaia

Art. 14 Rendita di vecchiaia

- Pensionamento ordinario ¹ La persona assicurata non invalida ha diritto alla rendita di vecchiaia se una tale prestazione è assicurata nel piano di previdenza e se la persona raggiunge l' età di pensionamento ordinaria.
- Pensionamento anticipato ² Se la persona assicurata non invalida termina il rapporto di lavoro dopo il compimento del 58° anno d' età può percepire anticipatamente la rendita di vecchiaia. La rispettiva domanda scritta va inoltrata al Consiglio di fondazione al più tardi tre mesi prima.
- Pensionamento differito ³ Se la persona assicurata continua a esercitare l' attività lucrativa dopo l' età di pensionamento ordinaria, può rinviare annualmente il versamento della prestazione di vecchiaia al massimo fino al compimento del 70° anno d' età. La rispettiva domanda scritta va inoltrata alla Fondazione al più tardi tre mesi prima del raggiungimento dell' età di pensionamento ordinaria.

Ammontare	⁴ L'ammontare della rendita di vecchiaia è stabilito nel piano di previdenza.
Fine	⁵ Il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese in cui la persona assicurata decede.

Art. 15 Rendita per figli di pensionati

Inizio	¹ La persona assicurata a cui viene versata una rendita di vecchiaia ha diritto, per ogni figlio che in caso di decesso potrebbe percepire una rendita per orfani, a una rendita per figli di pensionati.
Ammontare	² L'ammontare della rendita per figli di pensionati è stabilito nel piano di previdenza.
Fine	³ Il diritto alla rendita per figli di pensionati si estingue al più tardi al compimento del 18° anno d'età o al decesso del figlio. Il diritto alla rendita sussiste dopo il 18° anno d'età del figlio, tuttavia al massimo fino al compimento del 25° anno d'età: a. se il figlio è ancora formazione: fino al termine di quest'ultima; b. se il figlio è invalido: in funzione della frazione di rendita dell'AI fino al riacquisto della capacità lavorativa o fino al decesso del figlio.

Art. 16 Capitale di vecchiaia

Termine	¹ La persona assicurata può percepire sotto forma di capitale l'intera prestazione di vecchiaia o una parte di essa, tuttavia almeno un quarto. La richiesta va inoltrata per iscritto alla Fondazione al più tardi tre mesi prima del pensionamento. Essa non può essere revocata.
Consenso del coniuge	² Se la persona assicurata è coniugata, il versamento del capitale di vecchiaia è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge. La Fondazione può richiedere un'autenticazione ufficiale o un altro controllo delle firme nonché un certificato di stato civile.
Conseguenze	³ Se la prestazione di vecchiaia viene percepita interamente o parzialmente sotto forma di capitale, i diritti alle prestazioni per i superstiti decadono in misura corrispondente.

Sezione 2 In caso di decesso

Art. 17 Presupposti

- Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste unicamente se la persona assicurata:
- era assicurata presso la Fondazione al momento del decesso o dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato al decesso, oppure
 - in seguito a un'infermità congenita, all'inizio di un'attività lucrativa era incapace al lavoro per almeno il 20%, ma non per oltre il 40%, e se, con l'aumentare dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato al decesso, era assicurata per almeno il 40%; oppure

- c. è diventata invalida quando era minorenni e se all'inizio di un'attività lucrativa era incapace al lavoro per almeno il 20%, ma non per oltre il 40%, e se, con l'aumentare dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato al decesso, era assicurata per almeno il 40%;
- d. al momento del decesso percepiva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dalla Fondazione.

Art. 18 Rendita per coniugi

- Coniuge ¹ Il coniuge superstite ha diritto alla rendita per coniugi se una tale prestazione è assicurata nel piano di previdenza e se al decesso della persona assicurata:
- a. deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune oppure
 - b. ha compiuto il 45° anno di età e il matrimonio è durato almeno cinque anni.
- Indennità unica ² Se tali presupposti non sono soddisfatti, il coniuge superstite ha diritto a un'indennità in capitale pari a tre rendite annue.
- Coniuge divorziato ³ Al coniuge divorziato spetta la rendita per coniugi obbligatoria ai sensi della LPP se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se il coniuge divorziato ha diritto a una rendita o a una liquidazione in capitale per una rendita vitalizia in base alla sentenza di divorzio. Le prestazioni della Fondazione sono ridotte dell'importo che supera il diritto previsto dalla sentenza di divorzio o di scioglimento dell'unione, nella misura in cui vengono accumulate alle prestazioni delle altre assicurazioni, in particolare dell'AVS e dell'AI.
- Ammontare ⁴ L'ammontare della rendita per coniugi è stabilito nel piano di previdenza.
- Inizio e fine ⁵ Il diritto alla rendita per coniugi inizia il giorno del decesso della persona assicurata e si estingue alla fine del mese in cui il coniuge superstite si risposa o decede.

Art. 19 Rendita per partner

- Partner convivente ¹ Il partner superstite ha diritto alla rendita per partner se una tale prestazione è assicurata nel piano di previdenza e se al decesso della persona assicurata:
- a. nessuno dei partner è sposato; e
 - b. tra i partner non sussiste un grado di parentela tale da vietare la conclusione di un matrimonio; e
 - c. negli ultimi cinque anni prima del decesso della persona assicurata hanno ininterrottamente convissuto in comunione domestica o il partner superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.

Il partner superstite di un beneficiario di una rendita di vecchiaia ha diritto alla rendita per partner soltanto se i presupposti richiesti erano già soddisfatti prima del pensionamento della persona assicurata defunta.

- Obbligo di notifica ² Il diritto alla rendita per partner sussiste soltanto se la convivenza viene notificata alla Fondazione tramite una dichiarazione scritta firmata da entrambi i partner conviventi prima dell'insorgere di un caso di previdenza.
- Ammontare ³ L'ammontare della rendita per partner è stabilito nel piano di previdenza.

Inizio e fine ⁴ Il diritto alla rendita per partner inizia il giorno del decesso della persona assicurata e si estingue alla fine del mese, in cui il partner superstite si sposa, inizia un nuovo rapporto di convivenza ai sensi del presente regolamento o decede.

Art. 20 Rendita per orfani

Figli ¹ I seguenti figli hanno diritto alla rendita per orfani se una tale prestazione è assicurata nel piano di previdenza:

- a. i figli della persona assicurata;
- b. gli affiliati della persona assicurata nella misura in cui doveva provvedere al loro sostentamento.

Ammontare ² L'ammontare della rendita per orfani è stabilito nel piano di previdenza.

Inizio e fine ³ Il diritto alla rendita per orfani inizia il giorno del decesso della persona assicurata, al più presto tuttavia al termine del pagamento continuato dell'intero salario, e termina al più tardi al compimento del 18° anno d'età o al decesso del figlio. Il diritto alla rendita sussiste dopo il 18° anno d'età del figlio, tuttavia al massimo fino al compimento del 25° anno d'età:

- a. se il figlio è ancora in formazione: fino al termine di quest'ultima;
- b. se il figlio è invalido: in funzione della frazione di rendita dell'AI fino al riacquisto della capacità lavorativa o fino al decesso del figlio.

Art. 21 Capitale di decesso

Presupposto ¹ Se una persona assicurata decede prima di percepire una rendita di vecchiaia o d'invalidità, senza che venga versata una rendita per coniugi, per partner o una rendita al coniuge divorziato, diventa esigibile un capitale di decesso nella misura in cui è assicurato nel piano di previdenza.

Persone aventi diritto ² Hanno diritto al capitale di decesso:

- a. il coniuge superstite;
- b. in sua mancanza i figli della persona assicurata che hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi del presente regolamento;
- c. in loro mancanza le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima per almeno cinque anni prima del suo decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
- d. in loro mancanza i figli della persona defunta che non hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi del presente regolamento.

In caso di più aventi diritto, il capitale di decesso è distribuito in parti uguali.

Ammontare ³ L'ammontare del capitale di decesso è stabilito nel piano di previdenza.

Trasferimento alla Fondazione ⁴ In caso di mancanza di aventi diritto secondo il capoverso 2, il capitale di decesso viene trasferito alla Fondazione.

Sezione 3 In caso d'invalidità

Art. 22 Presupposti

La persona assicurata ha diritto a prestazioni d'invalidità se tali prestazioni sono assicurate nel piano di previdenza e se la persona:

- a. è invalida per almeno il 40% ai sensi dell'AI e se, al momento in cui è sorta l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurata presso la Fondazione;
- b. in seguito a un'infermità congenita, all'inizio di un'attività lucrativa era incapace al lavoro per almeno il 20%, ma non per oltre il 40%, e se, con l'aumentare dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurata per almeno il 40%;
- c. è diventata invalida quando era minorenne e all'inizio di un'attività lucrativa era incapace al lavoro per almeno il 20%, ma non per oltre il 40%, e se, con l'aumentare dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurata per almeno il 40%.

Art. 23 Rendita d'invalidità

- Inizio ¹ Il diritto alla rendita d'invalidità inizia contemporaneamente a quello alla rendita d'invalidità dell'AI, al più presto tuttavia all'esaurimento delle indennità giornaliere di un'assicurazione malattia o dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF, nella misura in cui queste ultime corrispondono all'80% del salario e sono state finanziate dal datore di lavoro nella misura di almeno il 50%.
- Ammontare ² L'ammontare della rendita d'invalidità intera è stabilito nel piano di previdenza. La persona assicurata ha diritto a:
- a. una rendita d'invalidità intera, se è invalida per almeno il 70% ai sensi dell'AI;
 - b. una rendita d'invalidità di tre quarti, se è invalida per almeno il 60%;
 - c. mezza rendita d'invalidità, se è invalida per almeno il 50%;
 - d. un quarto di rendita d'invalidità, se è invalida per almeno il 40%.
- Fine ³ Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue alla fine del mese in cui viene meno l'invalidità o la persona assicurata decede. Per le persone assicurate che sottostanno alla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati e per quelle che continuano la loro previdenza a titolo facoltativo ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 LPP, il diritto alla rendita d'invalidità si estingue al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

Art. 24 Rendita per figli di invalidi

- Inizio ¹ La persona assicurata a cui viene versata una rendita d'invalidità ha diritto, per ogni figlio che in caso di decesso potrebbe percepire una rendita per orfani, a una rendita per figli di invalidi.
- Ammontare ² L'ammontare della rendita per figli di invalidi è stabilito nel piano di previdenza.

- Fine ³ Il diritto alla rendita per figli di invalidi si estingue al momento in cui viene meno il diritto alla rendita d'invalidità, al più tardi al compimento del 18° anno d'età o al decesso del figlio. Il diritto alla rendita sussiste dopo il 18° anno d'età del figlio, tuttavia al massimo fino al compimento del 25° anno d'età:
- a. se il figlio è ancora in formazione: fino al termine di quest'ultima;
 - b. se il figlio è invalido: in funzione della frazione di rendita dell'AI fino al riacquisto della capacità lavorativa o al decesso del figlio.

Art. 25 Esonero dal pagamento dei contributi

Sussiste il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi se un tale esonero è assicurato nel piano di previdenza.

Sezione 4 **Disposizioni comuni**

Art. 26 Coordinamento

- Riduzione ¹ La Fondazione riduce le prestazioni per i superstiti o d'invalidità nella misura in cui insieme agli altri redditi computabili superano il 90% del guadagno presumibilmente perso.
- Redditi computabili ² Sono considerati redditi computabili le prestazioni dello stesso tipo e con lo stesso scopo, versate alla persona avente diritto in seguito a un evento dannoso, tra cui rendite e indennità di capitale al relativo valore di conversione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali o istituti di previdenza svizzeri o esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, di indennità o di prestazioni affini. Ai beneficiari di prestazioni d'invalidità viene inoltre conteggiato il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo tuttora percepito o presumibilmente percepibile. Una volta raggiunta l'età di pensionamento AVS, sono considerate redditi computabili anche le prestazioni di vecchiaia di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, di indennità o di prestazioni affini.
- Redditi del coniuge superstite o del partner convivente e dei figli ³ I redditi percepiti dal coniuge superstite o dal partner convivente e dai figli vengono sommati.
- Obbligo d'informare ⁴ La persona avente diritto è tenuta ad informare la Fondazione in merito a qualsiasi reddito computabile.
- Adeguamenti delle prestazioni ⁵ La Fondazione può riesaminare le premesse e l'entità di una riduzione in qualsiasi momento ed adattare le prestazioni qualora le condizioni dovessero mutare in maniera sostanziale.
- Riduzione di un altro ente di assicurazione sociale ⁶ La Fondazione riduce le prestazioni per i superstiti e d'invalidità in misura proporzionale, se:
- a. l'AVS o l'AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché la persona avente diritto ha cagionato la morte per colpa grave;
 - b. l'assicurazione contro gli infortuni o militare riduce, revoca o rifiuta una prestazione in seguito al caso di previdenza cagionato da colpa;

- c. un'assicurazione sociale estera riduce, revoca o rifiuta una prestazione in seguito al caso di previdenza cagionato da colpa;

Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione

⁷ Per il periodo in cui viene provvisoriamente prorogato il rapporto di assicurazione e mantenuto il diritto alle prestazioni, conformemente all'art. 26a LPP la Fondazione può ridurre la rendita d'invalidità fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.

Art. 27 Obbligo di anticipare le prestazioni

Se all'insorgere del diritto alle prestazioni la persona assicurata non è o non era assicurata presso l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, la Fondazione deve anticipare le prestazioni nel quadro delle prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP, nella misura in cui la Fondazione era l'ultimo istituto di previdenza a cui la persona assicurata era affiliata. Una volta stabilito l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, la Fondazione ha diritto di regresso contro quest'ultimo.

Art. 28 Surrogazione

Nei confronti di terzi responsabili di un caso di previdenza, la Fondazione subentra nelle pretese delle persone aventi diritto ai sensi del presente regolamento al momento dell'evento e fino a concorrenza dell'ammontare delle prestazioni obbligatorie secondo la LPP.

Art. 29 Cessione di crediti

Le persone aventi diritto a prestazioni per i superstiti e d'invalidità sono tenute a cedere alla Fondazione i crediti da loro vantati nei confronti di terzi responsabili fino a concorrenza dell'ammontare dell'obbligo di prestazione della Fondazione, nella misura in cui la Fondazione non subentri in queste pretese ai sensi dell'art. 28. La Fondazione può rinviare il versamento delle sue prestazioni fino alla cessione dei crediti.

Art. 30 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

Rendite per coniugi, per orfani, d'invalidità e rendite per figli di invalidi obbligatorie

¹ Come deciso dal Consiglio federale, le rendite per coniugi, per orfani, d'invalidità e per figli di invalidi obbligatorie ai sensi della LPP che decorrono da oltre tre anni vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. Il diritto all'adeguamento all'evoluzione dei prezzi può essere compensato con diritti a prestazioni sovraobbligatorie.

Altre rendite

² Tutte le altre rendite vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi nel quadro delle possibilità finanziarie della Fondazione.

Art. 31 Unione domestica registrata

L'unione domestica registrata ai sensi della Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali è equiparata al matrimonio. Le disposizioni del presente regolamento concernenti i coniugi si riferiscono pertanto anche alla persone assicurate che vivono in un'unione domestica registrata.

Sezione 5 Versamento

Art. 32 Tipo di versamento

Rendita trimestrale	¹ Le rendite vengono versate a rate trimestrali all'inizio di un trimestre civile.
Inizio del diritto alle prestazioni durante un trimestre	² Se il diritto alle prestazioni ha inizio durante un trimestre, viene versato un rispettivo importo parziale. In deroga a questo principio, in caso di decesso di una persona assicurata, che percepiva già una rendita d'invalidità o di vecchiaia, la prima rata della rendita è esigibile all'inizio del trimestre civile successivo al giorno del decesso.
Liquidazione in capitale	³ Invece di una rendita viene versata una liquidazione in capitale, se la rendita di vecchiaia o d'invalidità è inferiore al 10%, la rendita per coniugi o per partner al 6% e la rendita per figli al 2% della rendita minima di vecchiaia AVS.
Costituzione in pegno delle prestazioni	⁴ Se le prestazioni di previdenza sono costituite in pegno, per il loro versamento è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio.

Art. 33 Giustificazione del diritto

Documenti	¹ Le prestazioni vengono versate dopo che gli aventi diritto hanno fornito tutti i documenti che la Fondazione può richiedere per la giustificazione del diritto.
Prestazioni di decesso	² Le persone che richiedono prestazioni di decesso devono inoltrare alla Fondazione i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none">a. la decisione dell'AVS ed eventualmente dell'assicuratore contro gli infortuni;b. un atto ufficiale di morte;c. un rapporto medico sulla causa del decesso;d. eventualmente un certificato da cui risultano la data di nascita del coniuge e la data del matrimonio.
Prestazioni di invalidità	³ Le persone che richiedono prestazioni di invalidità devono inoltrare alla Fondazione i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none">a. rapporti dei medici che curano o hanno curato la persona assicurata in cui figurano la causa, l'andamento e le conseguenze dell'invalidità;b. la decisione dell'AI ed eventualmente dell'assicuratore contro gli infortuni.
Rendita per figli	⁴ Le persone che richiedono una rendita per figli devono inoltrare alla Fondazione i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none">a. un certificato ufficiale da cui risulta la data di nascita di ogni figlio che costituisce un diritto o è avente diritto;b. per figli che dopo il 18° anno d'età sono ancora in formazione e non hanno ancora compiuto il 25° anno d'età: il contratto di tirocinio o la conferma dell'istituto di formazione frequentato;c. per figli invalidi: la decisione dell'AI.
Cambiamenti soggetti all'obbligo di notifica	⁵ Le persone che percepiscono prestazioni di previdenza devono comunicare immediatamente e su propria iniziativa alla Fondazione ogni cambiamento della situazione personale, nella misura in cui questi cambiamenti influiscono sul diritto alle prestazioni, come il matrimonio, la conclusione della formazione ecc.

Spese ⁶ Le spese relative ai documenti da fornire sono a carico delle persone aventi diritto.

Art. 34 Interesse di mora

Se la Fondazione è in mora con il pagamento delle prestazioni di previdenza, l'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse LPP.

Art. 35 Diritti che non possono essere costituiti in pegno né ceduti

Mancate condizioni per la costituzione in pegno e la cessione ¹ Prima di giungere a scadenza, i diritti fondati nel presente regolamento non possono essere ceduti o costituiti in pegno. Prima di giungere a scadenza, essi non sono neanche pignorabili presso la persona avente diritto. Resta riservata la costituzione in pegno per l'acquisto di proprietà d'abitazioni ad uso proprio.

Massa ereditaria ² Le prestazioni sono indipendenti dal diritto successorio e spettano alle persone aventi diritto anche se rinunciano all'eredità.

Capitolo 5 Finanziamento

Sezione 1 Contributi

Art. 36 Obbligo di contribuzione

Inizio e fine ¹ L'obbligo di contribuzione dura dall'inizio della previdenza fino al giorno in cui la persona assicurata percepisce la prestazione di vecchiaia, decede o ha diritto a una prestazione di libero passaggio.

Esonero dal pagamento dei contributi ² L'obbligo di contribuzione decade durante un eventuale esonero dal pagamento dei contributi.

Art. 37 Contributo di risparmio

Previdenza per la vecchiaia ¹ Per finanziare la previdenza per la vecchiaia la Fondazione riscuote un contributo di risparmio.

Ammontare ² Il contributo di risparmio viene stabilito nel piano di previdenza.

Art. 38 Contributo di rischio

Decesso e invalidità ¹ Per finanziare la copertura dei rischi decesso e invalidità la Fondazione riscuote un contributo di rischio.

Fondo di garanzia, copertura delle perdite dovute a pensionamenti e adeguamento all'evoluzione dei prezzi ² Il contributo di rischio comprende, oltre al contributo al fondo di garanzia, il contributo per l'adeguamento delle rendite per i superstiti e di invalidità assicurate ai sensi della LPP e il contributo per la copertura della perdita dovuta a pensionamenti.

Ammontare ³ Viene stabilito nel piano di previdenza.

Adeguamento ⁴ Viene stabilito dal Consiglio di fondazione e può essere valutato e adeguato alle nuove circostanze in qualsiasi momento. Ogni modifica viene comunicata prima dell'entrata in vigore.

Art. 39 Quota per le spese amministrative

Amministrazione ¹ Per finanziare le spese amministrative la Fondazione riscuote una quota per le spese amministrative.

Ammontare ² La quota per le spese amministrative viene fissata nel piano di previdenza.

Adeguamento ³ Viene stabilita dal Consiglio di fondazione e può essere valutata e adeguata alle nuove circostanze in qualsiasi momento. Ogni modifica viene comunicata prima dell'entrata in vigore.

Sezione 2 **Prestazione di libero passaggio apportata**

Art. 40 Utilizzo della prestazione di libero passaggio apportata

Conto di vecchiaia ¹ La prestazione di libero passaggio apportata viene accreditata sul conto di vecchiaia della persona assicurata fino all'ammontare delle prestazioni regolamentari complete.

Conto supplementare ² Se la prestazione di libero passaggio apportata supera l'ammontare massimo possibile dell'avere disponibile sul conto di vecchiaia per il finanziamento delle prestazioni regolamentari complete, la parte eccedente viene accreditata sul conto supplementare.

Art. 41 Ammontare delle prestazioni regolamentari complete

Tabella ¹ L'ammontare delle prestazioni regolamentari complete è fissato nel piano di previdenza.

Adeguamento ² Viene stabilito dal Consiglio di fondazione e può essere valutato e adeguato alle nuove circostanze in qualsiasi momento. Ogni modifica viene comunicata prima dell'entrata in vigore.

Art. 42 Riscatto delle prestazioni regolamentari complete

Riscatto facoltativo ¹ La persona assicurata pienamente abile al lavoro può riscattare a titolo facoltativo fino all'ammontare delle prestazioni regolamentari complete.

Periodicità ² Un riscatto è possibile due volte l'anno.

Prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni ³ Se sono stati fatti prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, un riscatto potrà essere effettuato solamente dopo il rimborso dei prelievi anticipati.

Divieto del versamento sotto forma di capitale ⁴ Se viene effettuato un riscatto, le prestazioni che ne risultano non possono essere versate sotto forma di capitale nei tre anni successivi al riscatto.

Trattamento fiscale ⁵ La persona assicurata è responsabile di chiarire la deducibilità fiscale del riscatto.

Art. 43 Prestazioni di libero passaggio apportate in seguito a divorzio

Le prestazioni di libero passaggio apportate in seguito a divorzio vengono accreditate sul conto di vecchiaia fino all'ammontare delle prestazioni regolamentari complete. La parte eccedente viene accreditata sul conto supplementare.

Capitolo 6 Libero passaggio

Art. 44 Diritto a una prestazione di libero passaggio

La persona assicurata non invalida che lascia la Fondazione prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria ha diritto a una prestazione di libero passaggio, a meno che:

- a. esca dalla previdenza obbligatoria e continui la previdenza ai sensi dell'art. 47 LPP,
- b. inizi a esercitare un'attività lucrativa indipendente e si assicuri a titolo facoltativo presso la Fondazione conformemente all'art. 44 LPP.

Art. 45 Copertura suppletiva

La persona assicurata rimane assicurata per i rischi decesso e invalidità nell'ambito della Fondazione per un mese successivo all'uscita dalla Fondazione. Se la persona assicurata inizia un nuovo rapporto di previdenza prima dello scadere di un mese, la responsabilità passa al nuovo istituto di previdenza.

Art. 46 Ammontare della prestazione di libero passaggio

La prestazione di libero passaggio corrisponde all'avere di risparmio disponibile. Restano riservate le disposizioni del regolamento sulla liquidazione parziale della Fondazione. Essa ammonta almeno all'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP.

Art. 47 Esigibilità della prestazione di libero passaggio

La prestazione di libero passaggio giunge a scadenza alla data dell'uscita dalla Fondazione.

Art. 48 Utilizzo della prestazione di libero passaggio

Versamento al nuovo istituto di previdenza

¹ La prestazione di libero passaggio viene versata al nuovo istituto di previdenza della persona assicurata.

Mantenimento della copertura previdenziale

² In mancanza di un nuovo istituto di previdenza, la persona assicurata deve comunicare alla Fondazione in quale forma ammessa (conto o polizza di libero passaggio) desidera ricevere la copertura previdenziale. Senza tale notifica, la prestazione di libero passaggio viene trasferita al settore conti di libero passaggio al più presto sei mesi ma al più tardi due anni dopo l'uscita.

Art. 49 Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio

- Presupposti ¹ La persona uscente può esigere il pagamento in contanti della prestazione di uscita se
- a. lascia definitivamente la Svizzera;
 - b. avvia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
 - c. la prestazione di libero passaggio è inferiore a un contributo annuo.

Il pagamento in contanti di cui alla lettera a non è ammesso se la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera e prende domicilio nel Principato del Liechtenstein. La persona assicurata non può richiedere il pagamento in contanti nella misura dell'aver di vecchiaia LPP disponibile, se, secondo le prescrizioni legali di uno Stato membro dell'Unione europea oppure di Islanda o Norvegia per i casi di previdenza vecchiaia, decesso e invalidità, continua a essere soggetta all'assicurazione obbligatoria.

- Prova ² La persona assicurata deve inoltrare i documenti seguenti:
- a. in caso di abbandono definitivo della Svizzera, la conferma del controllo abitanti;
 - b. in caso di avvio di un'attività lucrativa indipendente, la conferma della cassa di compensazione AVS competente.

La Fondazione può accettare documenti equivalenti e se necessario richiederne altri.

- Consenso del coniuge ³ Se la persona uscente è coniugata, il pagamento in contanti del capitale di vecchiaia è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge. La Fondazione può richiedere l'autenticazione notarile della firma.

Art. 50 Trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio

- Trasferimento ¹ In caso di divorzio, il tribunale decide quale parte dell'aver di risparmio acquisito durante il matrimonio deve essere trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio dell'altro coniuge.
- Conseguenze ² Un tale trasferimento riduce dapprima l'aver disponibile sul conto supplementare e poi quello disponibile sul conto di vecchiaia. Le prestazioni di previdenza vengono ridotte di conseguenza.
- Nuovo riscatto ³ La persona assicurata ha la possibilità di effettuare un nuovo riscatto pari all'aver di risparmio trasferito all'altro coniuge.
- Ammontare del nuovo riscatto e utilizzo ⁴ Il nuovo riscatto viene accreditato sul conto di vecchiaia fino all'ammontare delle prestazioni regolamentari complete; la parte eccedente viene accreditata sul conto supplementare.

Capitolo 7 Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 51 Prelievo anticipato e costituzione in pegno

Nel quadro delle disposizioni legali, i fondi della previdenza professionale possono essere costituiti in pegno o prelevati in anticipo fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria ai fini del finanziamento della proprietà d'abitazioni ad uso proprio. Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno sono disciplinati da un apposito promemoria della Fondazione.

Art. 52 Spese legate alla promozione della proprietà d'abitazioni

Spese ¹ Per coprire gli oneri amministrativi, alla persona assicurata vengono fatturate le seguenti spese legate alla promozione della proprietà d'abitazioni:

- a. in caso di prelievo anticipato CHF 300;
- b. in caso di realizzazione del pegno CHF 300;
- c. in caso di costituzione in pegno CHF 100.

Adeguamento ² Le spese legate alla promozione della proprietà d'abitazioni sono definite dal Consiglio di fondazione e possono essere verificate e adeguate alle nuove circostanze in qualsiasi momento. Ogni modifica viene comunicata prima dell'entrata in vigore.

Capitolo 8 Obbligo d'informare della Fondazione

Art. 53 Certificato personale

Ogni persona assicurata riceve dopo la sua iscrizione un certificato personale contenente i dati validi che la concernono. Ogni anno al 1° gennaio viene consegnato alla persona assicurata un nuovo certificato personale. Ogni certificato personale sostituisce tutti quelli precedenti.

Art. 54 Obblighi d'informare

Su richiesta la Fondazione informa la persona assicurata in merito alle basi legali e alle pubblicazioni menzionate nel presente regolamento, ai documenti consegnati e alla sua previdenza. Su richiesta tutte queste informazioni vengono fornite per iscritto.

Capitolo 9 Disposizioni finali

Art. 55 Misure in caso di copertura insufficiente

Decisione ¹ In caso di copertura insufficiente ai sensi dell'articolo 44 OPP 2, dopo aver consultato il perito in materia di previdenza professionale il Consiglio di fondazione decide quali misure di risanamento adottare. Deve provvedere a eliminare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.

Misure	<p>² Sono disponibili le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none">a. riduzione della remunerazione dell'avere di risparmio;b. riscossione di contributi di risanamento presso le persone assicurate e i datori di lavoro;c. riscossione di contributi di risanamento presso i beneficiari di una rendita. Le prestazioni minime ai sensi della LPP non vengono ridotte. Il contributo può essere riscosso soltanto sulla parte delle rendite in corso risultante da aumenti non prescritti dalla legge o dal regolamento nei dieci anni precedenti l'introduzione di tale misura. Nel momento in cui insorge il diritto alla rendita, l'ammontare della rendita è in ogni caso garantito;d. riduzione del tasso d'interesse LPP, nella misura in cui le misure secondo le lett. a e b risultano insufficienti;e. limitazione dal punto di vista temporale e dell'importo del versamento di prelievi anticipati per proprietà d'abitazioni, se il prelievo anticipato serve a rimborsare prestiti ipotecari. Le persone assicurate interessate vengono informate in merito alla durata e alla portata della misura.
Remunerazione dell'importo minimo	<p>³ Nel corso della durata di una copertura insufficiente, il tasso d'interesse per il calcolo della prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 17 LFLP (importo minimo) viene ridotto al tasso d'interesse con cui vengono remunerati gli averi di risparmio.</p>
Ammontare dei contributi di risanamento	<p>⁴ L'ammontare dei contributi di risanamento viene stabilito dal Consiglio di fondazione.</p>
Informazione delle persone assicurate	<p>⁵ La Fondazione informa in modo adeguato le persone assicurate, i beneficiari di rendite e l'autorità di vigilanza in merito alla portata e alle cause della copertura insufficiente nonché alle misure adottate e alla loro efficacia.</p>

Art. 56 Luogo di adempimento

Il luogo di adempimento è il luogo di domicilio della persona avente diritto o del suo rappresentante in Svizzera o in uno Stato UE/AELS. In mancanza di un domicilio svizzero le prestazioni di previdenza sono pagabili alla sede della Fondazione. Esse vengono versate in franchi svizzeri.

Art. 57 Foro competente

In caso di controversie tra la Fondazione, i datori di lavoro e gli aventi diritto, il foro giudiziario competente è la sede svizzera o il domicilio del convenuto o il luogo dell'azienda presso cui la persona assicurata è stata assunta.

Art. 58 Modifica del regolamento

Il Consiglio di fondazione può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.

Art. 59 Testo determinante

Fa stato la versione tedesca delle disposizioni generali.

Art. 60 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 2 dicembre 2013. Entra in vigore il 1° gennaio 2014 e sostituisce tutte le versioni precedenti.